

Legge 25 agosto 1988, n.376

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico

Art. 1

All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, i seguenti commi:

“Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida,

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.